



COMUNE DI GRUMENTO NOVA
PROVINCIA DI POTENZA
C. A. P. 85050 – P.zza S. Pertini, 1 tel. 0975/65044 fax 0975/65073
comunegrumentonova@rete.basilicata.it

SCHEMA DI CONVENZIONE

DELLA CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE IN LOCALITÀ BOSCO MAGLIE (FG 26-PARTICELLE N. 219 E N. 220) NEL CUORE DEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO E SULLE SPONDE DEL LAGO DI PIETRA DEL PERTUSILLO- DELLA STRUTTURA RICETTIVA TURISTICO – SPORTIVA E RELATIVE AREE ATTREZZATE E DI PERTINENZA , COMPOSTA DALLO “ CHALET SUL LAGO DEL PERTUSILLO “ , DA QUATTRO “ CASE SUGLI ALBERI “, DA UN “ PARCO AVVENTURA PER RAGAZZI ” ED UN'AREA ATTREZZATA CON BARBECUE, TAVOLI E PANCHE, OLTRE AD UN AREA PER SOSTA TENDE SCOUT.

L'anno _____, il _____ giorno _____ del _____ mese
di _____
_____ in Grumento Nova per il presente atto

TRA

il Comune di Grumento Nova , codice fiscale e partita IVA n. 81000190769 con sede in Piazza Sandro Pertini n.1, qui rappresentato da _____, nato/a _____ (____), il _____ e residente a _____ (____), in qualità di Responsabile del Settore Tecnico nonché titolare delle funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nominato con decreto sindacale n. _____ di data _____ prot. n. _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di grumento Nova (per brevità successivamente denominato concedente);

E

Il/la sig.re/sig.ra _____ nato/a _____ a _____ (____), il _____ e residente a _____ (____) (per brevità successivamente denominato concessionario), in via _____, il/la quale interviene in questo atto in qualità di:

☐ titolare della ditta /legale rappresentante della società/altro _____

- codice fiscale _____ e partita IVA _____;

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale _____ del _____ veniva formulato l'indirizzo di avviare le procedure per la concessione in uso a terzi della struttura denominato "Chalet" composta da n. 4 (quattro) case sull' albero e area circostante sita in Grumento nova- localita' Bosco Maglie.
- che con Determinazione del Responsabile del Settore n. ____ del ____ è stata bandita la procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente per la concessione d'uso in oggetto;
- che su proposta della Commissione di gara formulata con verbale n. _____ del _____ il Responsabile del Settore con determinazione n. _____ di data _____ procedeva all'aggiudicazione della concessione in argomento;
- che il concessionario ha ricevuto copia dell'attestazione della prestazione energetica dell'immobile (chalet) oggetto del presente contratto, redatta dal tecnico _____ in data _____;
- che il concessionario ha ricevuta documentazione di collaudo del Parco avventura, oggetto del presente contratto.

Le premesse e gli atti ivi richiamati fanno parte integrante del presente atto.

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 "OGGETTO DELLA CONCESSIONE"

La concessione ha per oggetto la gestione del *Parco sulle sponde del Lago di Pietra del Pertusillo* in avanti per brevità "*Parco*" oggetto della concessione patrimoniale, delle strutture attinenti al parco (come individuata nell'allegata planimetria) e comprende i seguenti spazi:

- A. Chalet sul lago del Pertusillo;
- B. Quattro Case sugli alberi per ospitalità/ pernottamento, ognuna attrezzata con 4 posti letto, bagno, aria condizionata e veranda vista Lago Pertusillo;
- C. Parco avventura per ragazzi (età sino a 16 anni);
- D. Relative aree attrezzate e di pertinenza.

L'immobile risulta censito presso l'Agenzia dell'Entrate – catasto fabbricati al Foglio di mappa _____, particella _____ sub _____, categoria _____, classe _____, Consistenza _____.

Tale compendio immobiliare fa parte del patrimonio indisponibile del Comune di Grumento Nova. L'area in questione, nonché le strutture sovrastanti, pertanto, dovranno essere principalmente destinate alla valorizzazione degli immobili e delle aree attrezzate da realizzarsi attraverso la gestione di attività/azioni coerenti con gli utilizzi naturalistici, ambientali, enogastronomici e escursionistici e, più

in generale, attivando una ospitalità e fruizione del sito in rete con le emergenze culturali, storiche, religiose ed archeologiche di Grumento Nova e dell'intera Val d'Agri.

La concessione prevede, oltre all'utilizzo complessivo dell'area e la gestione del fabbricato, anche la manutenzione ordinaria degli stessi e delle altre strutture presenti, nonché la custodia, la vigilanza, la pulizia, la sicurezza, il pagamento delle utenze e consumi in genere, oneri fiscali e assicurazioni, personale idoneo alla gestione, ecc....

E' vietata ogni diversa destinazione con particolare riferimento alle attività di sala giochi (videogiochi, videopoker o altre apparecchiature analoghe) scommesse e similari.

Il concessionario è tenuto ad assicurare, previa richiesta dell'Amministrazione Comunale con patrocinio degli eventi, la possibilità ad associazioni di Grumento Nova (Pro Loco, Forum Giovani, Associazioni ambientaliste, Polisportiva, Avis, ADA ed altre associazioni) a fruire del bene in maniera prioritaria concordando date e modalità di svolgimento degli eventi, fermo restando il pagamento del dovuto da parte degli organizzatori.

Il concessionario delle casette sull'albero, dello chalet, del parco avventura e di quanto altro oggetto di concessione dovrà, altresì, attenersi alle modalità operative di gestione, alle modalità organizzative e di allestimento del locale e delle aree esterne e al piano delle attività dallo stesso proposte nell'offerta tecnico – qualitativa, che fa parte del presente contratto, anche se non materialmente allegata.

La concessione viene disciplinata dal presente contratto e, per quanto non previsto, dalle disposizioni normative del Codice Civile.

ARTICOLO 2 “DURATA DELLA CONCESSIONE”

La concessione regolata dal presente bando avrà la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto concessorio.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori anni 9 (nove). Tale facoltà potrà essere esercitata per una sola volta e della stessa sarà data comunicazione al concessionario, mediante posta elettronica certificata, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario, previa verifica del puntuale adempimento alle obbligazioni da parte del concessionario e rideterminazione del canone.

Non è ammesso il rinnovo tacito della concessione.

Alla data di scadenza il concessionario, ove non rinnovato, **dovrà provvedere entro il limite di 30 giorni alla riconsegna dei locali e delle aree esterne,** previa redazione in contraddittorio dello stato di consistenza.

I locali dovranno essere riconsegnati nel medesimo stato in cui sono stati consegnati, in buono stato di manutenzione e pulizia, salvo la normale usura derivante dall'attività svolta, liberi da persone e cose non di proprietà comunale.

Alla data di scadenza sono esclusi indennizzi, ristori, riconoscimenti di arricchimento o risarcimenti derivanti

da tale cessazione. Le migliorie saranno, pertanto, acquisite al patrimonio dell'ente, fatto salvo per le apparecchiature rimovibili. Queste ultime potranno essere rimosse, a condizione che vengono ripristinati gli stati dei luoghi ante modifica. E' prevista la possibilità che il subentrante e/o il Comune possano acquisire le apparecchiature mobili, previa valutazione e modalità da concordare.

Manutenzione ordinaria a totale carico del concessionario con particolare riguardo a pitturazione periodica delle casette, pulizia gronde e tetti dello chalet e delle casette da fogliame (da effettuare ogni 15 giorni) e quant'altro necessario per il parco avventura (per controllo bulloni e tiranti etc.) con messa in sicurezza periodica con certificazione, per le aree attrezzate e per lo chalet.

Eventuali modifiche migliorative dell'immobile, mediante opere di straordinaria manutenzione, che il concessionario dovesse ritenere necessarie sono totalmente a proprio carico, senza che al concedente derivi onere alcuno.

Manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione a totale carico del concessionario: garantire la corretta manutenzione della vegetazione presente nell'area oggetto della concessione, nonché nelle aree comuni identificate, al fine di preservare la sicurezza pubblica, il decoro paesaggistico e la salute del patrimonio forestale.

In caso di cessazione anticipata dell'attività o in caso di revoca e/o di risoluzione della Concessione, le addizioni e le migliorie apportate agli immobili di cui trattasi saranno di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà del Comune.

ARTICOLO 3 “CONSEGNA”

Ai sensi del Decreto n. 37 del 22/01/2008, il concedente dichiara la conformità degli impianti realizzati a norma di legge.

Il concessionario dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione degli immobili concessi in uso, comprensiva dell'attestato in ordine alla prestazione energetica dello chalet e del collaudo del parco avventura.

Il Comune consegna l'area e le relative strutture sovrastanti (immobili, arredi, impianti attrezzature ecc.) per i quali è redatto apposito verbale di consistenza dei beni di proprietà comunale.

Il Concessionario potrà acquisire e installare, con oneri a proprio carico e previa autorizzazione scritta del Comune, altri arredi e attrezzature che riterrà necessari allo svolgimento dei suoi compiti.

Alla scadenza della concessione il concedente, in contraddittorio con il concessionario, effettuerà il controllo sullo stato di consistenza dei beni consegnati in gestione e verrà redatto un verbale di restituzione.

Il Concessionario alla scadenza del contratto dovrà riconsegnare l'area comunale, le strutture, gli impianti e le attrezzature in buono stato, sia di manutenzione che di pulizia, pena l'escussione

della garanzia fideiussoria e il risarcimento degli ulteriori danni.

ARTICOLO 4 “CANONE DI CONCESSIONE, SPESE PER UTENZE.”

Per la concessione dell'area e degli impianti in essa presenti, dovrà essere corrisposto al Comune un canone di concessione annuale che dell'importo di € _____, da pagarsi con decorrenza dal terzo anno in quanto i primi due anni sono a titolo gratuito.

Il relativo versamento dovrà effettuarsi tramite bonifico sul c/c bancario intestato al Comune di Grumento Nova presso Poste italiane, filiale di Grumento Nova, codice IBAN IT76K0760103200001061023493.

Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno applicati gli interessi moratori previsti per legge. In deroga espressa all'art.1282 II co. C.C. le parti concordano che i suddetti interessi moratori decorreranno, senza necessità di costituzione in mora da parte del Comune di Grumento Nova, dal giorno successivo al termine per il pagamento suindicato.

È esclusa l'applicazione delle norme sull'avviamento commerciale. Al termine della concessione, il concessionario non potrà pretendere alcuna indennità o liquidazione.

Il pagamento del canone annuo dovrà essere corrisposto in due rate semestrali anticipate entro e non oltre il quinto giorno del primo mese di ogni semestre.

Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal terzo anno di concessione, sulla base del 75% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna.

Tutte le spese per utenze (acqua, energia elettrica, tariffa sui rifiuti, ecc.), riferite al parco e alle utenze installate, saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

Oltre al canone, saranno direttamente a carico del concessionario le spese per gli allacci e i consumi di elettricità, di acqua e di condizionamento e la manutenzione ordinaria degli immobili e della vegetazione, nonché i costi relativi alla voltura dei contratti di somministrazione suddetti e i premi delle polizze assicurative di cui al successivo art. 10.

Tutte le spese, le imposte, le tasse ed ogni onere inerente e conseguente alla stipula della concessione, sono interamente a carico del concessionario.

Il concessionario dovrà produrre, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, la documentazione che dimostri l'avvenuta intestazione dei contratti di forniture.

ARTICOLO 5 “OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO”

Il Concessionario, con la gestione dell'area affidata e delle strutture sovrastanti, si impegna a

programmare e porre in essere tutte le iniziative che riterrà utili e funzionale alle finalità della concessione, come previste nel presente contratto e nel bando.

Gli oneri per l'organizzazione e l'effettuazione delle iniziative promosse ai sensi della presente convenzione sono a totale carico del Concessionario che dovrà munirsi anche delle eventuali autorizzazioni necessarie.

Il concessionario è tenuto a garantire la sorveglianza del patrimonio immobiliare consegnato e vigilare e presidiare le strutture, assicurando così il patrimonio da atti vandalici e da furti.

Il concessionario è tenuto ad assumersi gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria come indicati nel precedente art. 2 nonché tutti i costi relativi alle utenze, manutenzione ordinaria, tecnica ed impiantistica, la pulizia degli ambienti.

Per quanto attiene il parco avventura, realizzato dall'Ente secondo i canoni UNI EN 15567-1, come da certificazione di collaudo allegata, il concessionario si obbliga nella gestione al rispetto dell'UNI EN 15567-2 e del d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza.

Il concessionario si impegna a prevedere all'interno della propria azienda, convenzionati o da assumere i seguenti esperti per tutta la durata del contratto:

- esperto certificato di guida turistica - ambientale;
- esperto in gestione di impianti sportivi (gestire il Parco Avventura);

Il concessionario, previa presentazione di idonea progettualità e/o successiva autorizzazione del concedente, potrà apportare modifiche migliorative, dell'immobile mediante opere di straordinaria manutenzione senza che al concedente derivi onere alcuno.

Il concessionario deve dotarsi a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per l'esercizio di tutte le attività/azioni, inoltre non potrà delegare terzi la gestione della struttura, pena la decadenza di pieno diritto dalla concessione d'uso.

Il concessionario dovrà assoggettarsi ai controlli che si riterranno opportuni per verificare che l'organizzazione e gestione dell'attività risponda alle esigenze ed aspettative. Il concedente si riserva di effettuare delle verifiche e di chiedere al concessionario di documentare a che titolo egli si avvale del personale con cui il concessionario svolge i servizi oggetto della presente concessione; per la gestione del parco avventura il concedente effettuerà ispezioni/verifiche annuali.

Il Concessionario sarà direttamente responsabile verso il concedente e/o eventuali terzi dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d'acqua, fughe di gas ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa concessa. A tal riguardo dovrà essere stipulata, con oneri a carico del concessionario, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati al committente o a terzi nello svolgimento dell'attività disciplinate dalla presente convenzione al successivo articolo 10.

Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sulle attività e sugli utenti durante il periodo di permanenza all'interno del parco.

Il concessionario è obbligato all'incondizionato rispetto delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di pubblici esercizi nonché quelle di cui al D.lgs. n.81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.. ed è, altresì obbligato, nei confronti del proprio personale (collaboratori - volontari e non - ed altro personale di cui si avvale nell'ambito della presente concessione), ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi in materia.

Il personale impiegato dal concessionario dovrà essere moralmente e fisicamente idoneo ai servizi richiesti e mantenere un comportamento educato e civile, rapportandosi correttamente con quanti, per motivo di lavoro, si troverà ad entrare in contatto.

Il concedente potrà a suo insindacabile giudizio, chiedere l'allontanamento dal servizio del personale non ritenuto idoneo o per condotta non irreprensibile.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del concedente e di ogni indennizzo.

Il concessionario si obbliga all'avvio dell'attività entro e non oltre **mesi sei** dalla data di sottoscrizione del presente contratto; l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vincolata all'immobile individuato dal Comune e non può essere quindi trasferita altrove, salvo autorizzazione del Comune stesso.

ARTICOLO 6 “ OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Fatto salvo quanto previsto a carico del concessionario di cui innanzi, sono a carico del Comune:

1.la manutenzione straordinaria degli immobili oggetto della concessione e delle sue pertinenze, salvo il diritto di rivalsa per fatti dovuti ad incuria o uso non corretto da parte del concessionario; previo accordo tra le parti gli interventi di straordinaria manutenzione potranno essere effettuati dal concessionario, che avrà diritto allo scomputo delle spese effettivamente sostenute e documentate scalandole dal canone dovuto per l'affitto;

2.gli oneri relativi alla pulizia e manutenzione del verde e del patrimonio arboreo del parco, escluse le aree verdi oggetto della concessione (di cui all'allegata planimetria).

Gli immobili vengono dati in concessione nello stato di fatto in cui si trovano, con l'obbligo da parte del concessionario di eseguire eventuali interventi per gli adeguamenti strutturali, di arredo ed attrezzature necessarie per il progetto di gestione che si intende realizzare.

Le migliorie afferenti arredo ed attrezzature alla fine della concessione rientreranno nella disponibilità del concessionario fatta salva la devoluzione a titolo gratuito al concedente che dovrà esprimere consenso in tal

senso.

Le migliorie dovute ad adeguamenti funzionali dei locali e comunque a tutte le migliorie che riguardano l'ancoraggio al suolo, non facilmente amovibili senza creare nocumento all'immobile, restano acquisite al patrimonio comunale a titolo gratuito.

Il concessionario potrà apportare modifiche migliorative dell'immobile mediante opere di straordinaria manutenzione senza che al concedente derivi onere alcuno, previa presentazione di idonea progettualità e/o successiva autorizzazione del concedente.

La realizzazione delle eventuali opere di adeguamento per l'attività che si propone devono avvenire in piena conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 7 “INCARICHI, SERVIZI E SUBCONCESSIONE”

È vietata la cessione del contratto e la subconcessione, sia totale che parziale, sotto qualsiasi forma.

È ammessa la possibilità per il concessionario di avvalersi di ditte specializzate per le prestazioni di limitati servizi specifici a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

La violazione di tale divieto comporterà l'immediata decadenza del contratto e l'incameramento nelle casse comunali del deposito cauzionale/fideiussione di cui al successivo articolo 10, senza pregiudizio di ogni altra ragione od azione verso la concessionaria medesima.

ARTICOLO 8 “RECESSO”

Il Comune di Grumento Nova si riserva di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 21 sexies della Legge n. 241/1990 in caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico. Il recesso sarà comunicato a mezzo pec con preavviso di tre mesi. Il concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione le rimanenti spettanze per il tempo di utilizzo dell'area in concessione.

Il concessionario potrà rinunciare anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi comunicato a mezzo pec comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it e fatte salve le spettanze dell'Amministrazione maturate fino alla riconsegna.

ARTICOLO 9 REVOCA DELLA CONCESSIONE

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Amministrazione provvederà alla revoca della concessione.

Il provvedimento di revoca sarà adottato nel termine di sessanta giorni dall'accertamento dell'inadempimento nel rispetto delle procedure di cui all'art. 8 della L. 241/1990 s.m.i.

In particolare, si procederà alla revoca della concessione in caso di:

- gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dall'offerta e dal presente contratto, non eliminati dal concessionario anche in seguito di diffida;
- esercizio di attività diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente contratto, e/o comunque diverse

o ulteriori rispetto alle finalità perseguite dall'Amministrazione;

-esercizio di attività non consentite dalle leggi vigenti contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o al decoro dell'Area;

-interruzione del servizio senza giusta causa riconosciuta per iscritto dall'Amministrazione comunale;

- mancato versamento del canone per un semestre;

-mancato avvio dell'attività nei termini del progetto decorsi sei mesi dalla stipula del contratto;

- cessione o sub concessione totale o parziale del bene;

-inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

-mancato rispetto dei contratti di lavoro;

-reiterate e gravi violazioni ed inosservanze di norme di legge o di regolamenti in materia turistico ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande e/o ristorazione e di pubblica sicurezza;

-verifica negativa sulla qualità, efficacia ed efficienza nell'espletamento del servizio;

-mancanza dei requisiti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/23 ed all'art. 71 D.lgs. 59/2010;

-subentro dello stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;

-perdita della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

-impiego di personale che non offra garanzie di moralità, di igiene e di civile comportamento.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo il Comune potrà rivalersi della fideiussione.

ARTICOLO 10 "GARANZIE"

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto e prima della stipulazione del medesimo il concessionario ha presentato:

A) Garanzia Definitiva: pari al 20% del valore contrattuale complessivo (calcolato sul canone dovuto al Comune per tutta la durata della concessione).

Questa polizza fideiussoria bancaria o assicurativa resta vincolata per tutta la durata della concessione e tutela il Comune in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, mancato pagamento del canone o danni straordinari ai beni comunali.

La garanzia è costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione. La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

-escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune di Grumento Nova non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

-rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;

-impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune di Grumento Nova senza alcuna riserva .

Coperture Assicurative Richieste (A carico del Gestore aggiudicatario).

- B) Polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi intendendosi terzo anche il comune): Con un massimale non inferiore a 3.000.000,00 € per sinistro, specifica per le attività di parco avventura, somministrazione alimenti e pernottamento in strutture ricettive all'aperto/glamping.
- C) Polizza RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera): A tutela del personale dipendente e degli istruttori del parco avventura, con i massimali di legge.
- D) Polizza Incendio e Scoppio: A copertura del valore dello Chalet comunale e delle 4 case sull'albero per l'intera durata della concessione, con il Comune indicato come terzo beneficiario, per il valore non inferiore a € 1.500.000,00.

Le assicurazioni devono comprendere la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Grumento Nova, in quanto il concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi nell'ambito della gestione del bar/ristorante.

La polizza assicurativa RCT/RCO ossia verso tutti i terzi, gli utenti e qualunque altro soggetto, che si trovi nei locali oggetto del servizio nonché per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone, stipulata con primaria compagnia di assicurazione contiene nell'oggetto: "La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere".

ARTICOLO 11 "SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO"

Tutte le spese inerenti la presente convenzione, nessuna esclusa, saranno a carico del concessionario.

Il concessionario assume a suo completo carico tutte le imposte e le tasse relative alla concessione di che trattasi.

ARTICOLO 12 "RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE E TERZI"

Poiché nell'esercizio del rapporto concessorio opera una "sostituzione" integrale del Concessionario nella posizione del Concedente, l'unico responsabile nei confronti dei terzi è il Concessionario, conformemente al principio secondo cui il Concessionario ha l'obbligo di tenere indenne il Concedente proprietario dell'area da qualsiasi pretesa vantata da terzi e riconducibile al presente rapporto di concessione.

Il Concessionario esonera quindi interamente e senza riserve ed eccezioni il Comune di Grumento Nova da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e a cose, anche di terzi, che potessero in

qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

Il Concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da questi designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Concedente, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti e delle attrezzature. Il Concessionario rifonderà al Concedente tutti i danni arrecati all'immobile nella misura stabilita dall'Ufficio Tecnico del Settore.

ARTICOLO 13 “CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLA GESTIONE”

Il Comune vigilerà sul servizio per tutta la durata del contratto con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee, senza che il concessionario possa sollevare eccezione di sorta. Per la gestione del parco avventura il concedente effettuerà ispezioni/verifiche annuali.

ARTICOLO 14 “CAMBIAMENTI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA”

I cambiamenti della struttura organizzativa del concessionario dovranno essere comunicati al Concedente entro quindici giorni dal loro verificarsi; in tali evenienze il rapporto di concessione proseguirà automaticamente fino alla naturale scadenza, con l'eventuale nuova e/o diversa denominazione del concessionario. Nell'ipotesi in cui l'affidamento avvenga a favore di una Società, sono ammesse modifiche societarie.

ARTICOLO 15 “CODICE DI COMPORTAMENTO”

Il concessionario si impegna a rispettare e far rispettare, per quanto compatibili, dai propri dipendenti o collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e ss.mm. e ii. e il Codice di comportamento del Comune di Grumento Nova adottato con D.G.C. n. e ss.mm.ii..

ARTICOLO 16 “DOMICILIO DIGITALE”

Il concessionario dovrà essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione prima della sottoscrizione degli atti di concessione. È richiesto inoltre il possesso della firma digitale.

ARTICOLO 17 “CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE”

Le parti concordano di definire amichevolmente e secondo il principio di buona fede qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione. Qualora ciò, non fosse possibile il Foro competente a giudicare tutte le controversie sorte tra le parti nell'applicazione della presente convenzione sarà quello di Potenza. È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 18 “STIPULA”

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n.82/2005.

Allegati: _____

Letto, approvato e sottoscritto

per il Concessionario
firma digitale

per il Comune
firma digitale

Per espressa accettazione, a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, delle clausole contenute agli artt.1- 2 -3-4-5-6- 8-9-17 (oggetto-durata-consegna- canone-obblighi del concessionario- oneri a carico del comune -recesso- clausola risolutiva espressa e controversie e foro competente)

per il Concessionario
firma digitale

per il Comune
firma digitale